



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBANO - LOC. CECCHINA"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Piazza XXV Aprile snc – 00041 Albano Laziale(RM) Tel - 069340133 42° Distretto –
Cod. Fis. 90049380588 – Cod. Mec. RMIC8AY002 www.icalbanocecchina.edu.it
e-mail: rmic8ay002@istruzione.it – PEC: rmic8ay002@pec.istruzione.it
Codice univoco per fatturazione elettronica UFKMHQ

Circ. n. 166

Albano Laziale 31 Gennaio 2025

**Ai Docenti
Al personale ATA
Alle Famiglie
Alla DSGA
Sito WEB**

Oggetto: Informativa assenze alunni- Decreto Caivano- Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 - e obbligo scolastico.

Si comunica che la legge n. 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 - "Decreto Caivano" - "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La suddetta Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

I docenti e l'ufficio didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione,

il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Motivi che giustificano le assenze

Nella seduta del Collegio Docenti del **03 settembre 2024** sono state decretate le seguenti deroghe:

- assenze per ricovero ospedaliero;
- assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentate;
- assenze non consecutive ma ricorrenti per gravi patologie, terapie o cure mediche;
- gravi motivi di famiglia documentate;
- grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;
- alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nel paese di origine per inderogabili motivi di famiglia;
- assenze alunni stranieri legate alla loro cultura e tradizione del paese di origine per inderogabili motivi di famiglia;
- assenze alunni stranieri legate alla loro cultura e tradizione del paese di origine;
- partecipazione ad attività agonistiche e sportive da federazioni riconosciute dal CONI;
- interruzioni dell'attività didattica per calamità ed eventi naturali

Mancato adempimento

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonito dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare diversamente l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare diversamente l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,

l'assenza del minore dalla scuola, o non lo riconduca entro una settimana dall' ammonizione è punito con la reclusione fino a un anno.

I genitori sono invitati, pertanto, a controllare le assenze dei propri figli e tempestivamente giustificare. I coordinatori di classe controlleranno puntualmente le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze non giustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, daranno comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà a procedere come da legge.

Sarà nostra premura tenervi informati nel caso arrivassero nuovi aggiornamenti o approfondimenti.

Il Dir. Il Dirigente Scolastico

Donatella Savastano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.lg. 39/93)